



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

VARIANTE URBANISTICA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

RELAZIONE TECNICA

Progettista:

*arch. F.G.M. Allegretti
geol. R. Ferrari*

Responsabile del Procedimento:

arch. D. Berrugi

APPROVAZIONE

Cap. 1 - Premesse e Valutazioni Generali

L'Ufficio Progettazione Urbanistica è stato incaricato di predisporre la documentazione tecnica necessaria per la realizzazione della variante urbanistica propedeutica alla localizzazione degli impianti di telefonia – urbanizzazione primaria.

Il primo adempimento è stato quello di ricostruire l'iter normativo che rappresenta il quadro di riferimento principale di questa nuova normativa.

Cap. 2 - Iter normativo

Con il **D.M. 381 del 10 settembre 1998**, denominato Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, sono state introdotte le disposizioni relative ai valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 100 kHz e 300 GHz. Di particolare importanza è l'art.4 (*Misure di cautela ed obiettivi di qualità*) con il quale si introduce il concetto che la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. Sempre l'art. 4, precisa che *“in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superate determinati valori (6 V/m per campo elettrico; 0,016 A/m per campo magnetico; 0,1 W/mq per la densità di potenza dell'onda piana equivalente).”*

La **Legge 36 del 22 febbraio 2001** (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) definisce e precisa alcuni aspetti.

L'art 1 (ambito di applicazione) prevede che siano oggetto di regolamentazione “ gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia che possono comportare l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz; precisa, inoltre, che “i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e il rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti “ saranno stabiliti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione”. L'art.5, anch'esso prevedeva uno specifico regolamento (entro 120 giorni) “indicante le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici” ed ulteriori indicazioni “ riguardanti la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli (..) a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali.

L'art. 9 prevede la possibilità di approvare Piani di Risanamento da parte della regione “ su proposta dei soggetti gestori e sentiti i Comuni interessati, al fine di adeguare in modo graduale, e comunque entro il termine di 24 mesi, gli impianti radio-elettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di

attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti.”

Il **D.P.C.M. 8 luglio 2003**, rispetto alla L.381/88, conferma i *limiti di esposizione*, definisce i valori limite in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore come *valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve e lungo termine nella popolazione* ed introduce come *obiettivi di qualità* il non superamento dei valori di attenzione nelle aree intensamente frequentate, ponendo l’attenzione anche sulle esposizioni multiple generate da più impianti.

Nella **L.R. 54 del 6 aprile 2000** (*Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione*), la Regione Toscana, nell’art. 3 co. 1, lett. a, ha definito le aree sensibili, cioè le “aree per le quali le Amministrazioni competenti possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti in considerazione della particolare densità abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale”.

La **Del. C.R. n° 12 del 16 gennaio 2002** (*Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l’identificazione delle aree sensibili ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n° 54 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione*) individua i criteri per l’identificazione delle aree sensibili :

“le aree sensibili sono di due tipi :

- a) aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale, nelle quali devono essere evitati impatti di tipo visivo degli impianti;
- b) aree comprese nel perimetro di cinquanta metri di distanza da asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’infanzia, aree di particolare densità abitativa.

Con **D.lgs n. 198 del 4 Settembre 2002** furono ridefinite le procedure ed in particolare all’art 6 è stata introdotta la possibilità di DIA /(Denuncia di Inizio Attività).

Il **D.lgs n. 259 del 1 Agosto 2003** (Codice delle comunicazioni elettroniche) chiarisce all’art. 86 co. 3 che “le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (...) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”, e rimanda, per quanto riguarda i limiti espositivi, alla L. n. 36/2001 (art. 87 co. 3), e ribadisce che “l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici ... viene autorizzata dagli Enti locali ...” (art. 87 co. 1).

Con **Sentenza 12 del 16 gennaio 2003** del TAR Toscana. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana individua un vizio di incostituzionalità della LR Toscana 54/2000 negli artt. 1,4,6,7 e 8 in relazione agli artt. 117, co. 2, lett. s) e comma 3; art. 3, comma 1; art. 32, comma 1; art. 41, comma 1 e art. 47 della Costituzione; inoltre se, da una parte, si esclude qualsiasi contrasto della LR 54 con la normativa statale, dall’altra si evidenzia un contrasto dell’allegato 2 della D.C.R. 12 con la normativa statale in quanto , nell’intento di perseguire un obiettivo di qualità, il Consiglio Regionale inasprisce i limiti di campo elettromagnetico fissati per gli impianti di telefonia mobile in sede nazionale, contraddicendo la stessa l.r. doveva attuare ed intaccando l’assetto unitario ed omogeneo della disciplina statale in materia di limiti di

esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a protezione della popolazione; si mette in luce anche la genericità dei criteri di localizzazione ed identificativi delle aree sensibili.

Con **Sentenza n. 303 del 23 Settembre 2003**, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale il decreto legislativo n. 198/2002 in quanto è stata ritenuta necessaria la valutazione di compatibilità urbanistica ed edilizia per la realizzazione degli impianti di telefonia. In questa sede la Corte Costituzionale ha ribadito il concetto che la localizzazione degli impianti necessita di una specifica disciplina, non solo edilizia, ma anche urbanistica che consideri la compatibilità con la zonizzazione urbanistica in essere.

Cap. 3 - Piano Regolatore Vigente

La Variante generale al PRG del Comune di Viareggio non prevede alcuna zona destinata alla localizzazione di impianti di telefonia mobile in quanto precedente alla normativa del settore.

La Variante per gli impianti di telefonia in oggetto riguarda l'intero territorio del Comune di Viareggio ed individua la localizzazione degli impianti di telefonia, le aree ed i siti sensibili al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio.

La localizzazione delle aree destinate all'installazione degli impianti di telefonia mobile ha seguito i criteri indicati al Cap. 4 della presente relazione. Attualmente risultano in esercizio n. 18 impianti regolarmente approvati con pareri favorevoli di ARPAT, ASL e Soprintendenza, così come riportato nell'elaborato grafico relativo allo Stato Attuale, di cui n. 2 da dismettere e n. 9 nuovi impianti, di cui n. 4 già previsti al vecchio Piano della Telefonia mobile (approvato con Del. G.M. n. 101 del 2 marzo 2001).

Cap. 4 - Criteri progettuali, Finalità e Obiettivi

Con la presente Variante Urbanistica, nel pieno rispetto della legislazione di cui all'art. 1 e in base al *principio di precauzione* previsto all'art. 174 del Trattato di Amsterdam istitutivo della Comunità Europea, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- c) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.8 della L.R. 54/2000;
- e) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- f) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.